

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con ordinanza 13 novembre 2002, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Dott. Giorgio Emanuele Mauri e Ministero della Giustizia

(Causa C-250/03)

(2003/C 200/18)

Con ordinanza 13 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'11 giugno 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sez. III — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se le norme del Trattato che, nell'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità Europee, sanciscono la tutela dei principi comunitari di concorrenza e di non discriminazione debbano essere interpretate nel senso della incompatibilità, e quindi della illegittimità, della normativa nazionale italiana, ed in particolare dell'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che sottopone l'ingresso all'esercizio dell'attività economica professionale forense ad un previo esame di Stato, per la parte in cui attribuisce, ai fini della valutazione delle attitudini e capacità professionali, un penetrante potere agli organi direttivi locali dell'ordine professionale cui aderiscono gli operatori economici già operanti nell'area territoriale interessata».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Granducato di Lussemburgo), con ordinanza 3 giugno 2003, nella causa Ministro dell'Economia contro la società di diritto americano Millennium Pharmaceuticals Inc., già Cor Therapeutics Inc.

(Causa C-252/03)

(2003/C 200/19)

Con ordinanza 3 giugno 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 giugno 2003, nella causa Ministro dell'Economia contro la società di diritto americano Millennium Pharmaceuticals Inc., già Cor Therapeutics Inc., la Cour administrative (Granducato di Lussemburgo) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se un'autorizzazione di immissione in commercio rilasciata dalle autorità svizzere costituisca una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768,

sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali»⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 1° aprile 2003, nella causa CLT-UFA S.A. contro Finanzamt Köln-West

(Causa C-253/03)

(2003/C 200/20)

Con ordinanza 1° aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 giugno 2003, nella causa CLT-UFA S.A. contro Finanzamt Köln-West, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 52 del Trattato CE in combinato disposto con l'art. 58 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che il diritto alla libertà di stabilimento è violato quando gli utili ottenuti da una società di capitali straniera dell'Unione europea mediante una filiale situata in Germania durante l'esercizio 1994 sono soggetti ad un'imposta tedesca del 42 % a titolo dell'imposta sulle società (cosiddetta aliquota d'imposta sui centri di attività stabile), mentre
 - gli utili sarebbero stati soggetti all'imposta tedesca sulle società soltanto nella misura del 33,5 % se una società controllata interamente soggetta all'imposta sulle società in Germania e appartenente alla società di capitali di un altro paese dell'Unione europea avesse ottenuto detti utili e li avesse interamente versati alla società capogruppo prima del 30 giugno 1996;
 - gli utili sarebbero stati in un primo momento soggetti all'imposta tedesca sulle società nella misura del 45 % se la società di capitali controllata li avesse capitalizzati fino al 30 giugno 1996, ma la tassazione sulle società in caso di una distribuzione integrale si sarebbe ridotta successivamente al 30 % dopo il 30 giugno 1996.
2. Se l'aliquota d'imposta sui centri di attività stabile debba, in caso di violazione dell'art. 52 del Trattato CE in combinato disposto con l'art. 58 del Trattato CE, essere ridotta al 30 % per l'esercizio controverso, al fine di eliminare tale violazione.